



**Ministero dell'Istruzione**

Istituto Comprensivo di Gromo  
Via De Marchi, 12 - 24020 Gromo (BG)  
Tel: 0346/41111 Fax: 0346/42819  
Sito web [www.icgromo.it](http://www.icgromo.it)

e-mail uffici: [BGIC85100N@ISTRUZIONE.IT](mailto:BGIC85100N@ISTRUZIONE.IT) - [BGIC85100N@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:BGIC85100N@PEC.ISTRUZIONE.IT)

Al personale docente e ATA

**Oggetto: Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico.**

Il Decreto Legge n.172, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 novembre 2021, introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021.

Il D.L. prevede l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, a decorrere dal 15 dicembre, con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Come indicato nel suddetto decreto, il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente il personale inadempiente a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall'invito, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione. In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati.

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista o della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma

3 del D.L. 52/2021, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

Si trasmette, ad ogni buon conto, link al DL 172/2021:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/21G00211/sq>

Cordiali saluti.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE**

**Antonino Floridia**

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n° 39/93